LUGLIO 2025 • NUMERO 42

News

a cura di STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

IN QUESTO NUMERO

2 **Focus**
- La Corte Costituzionale boccia ancora una volta il jobs act: stop al limite di 6 mensilità per i licenziamenti illegittimi comminati dalle piccole imprese

3 **Focus di diritto tedesco**
a cura di Mario Prudentino - Amburgo
- E' legittima la rinuncia alle ferie contenuta in un accordo di conciliazione?

4 **Privacy**
- Provvedimento n. 288/2025 - Vietato l'utilizzo ai fini disciplinari di contenuti estratti da social network e da chat private

5 **Leggi**
- Legge 18 luglio 2025, N. 106 - Rafforzati i diritti per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

6 **Prassi**
- Banca d'Italia: nota n. 1284256/25 del 24 giugno 2025
- Tribunale di Milano, giugno 2025: linee guida separazione o divorzio
- Tribunale di Roma, 19 giugno 2025, Circolare generale sugli obblighi informativi e sugli adempimenti funzionali nelle procedure fallimentari e nelle liquidazioni giudiziali

7 **Sentenze**
- Diritto assicurativo - pag. 7
- Diritto condominiale - pag. 7
- Diritto Bancario - pag. 8
- Real Estate - pag. 8
- Fallimentare - pag. 8
- Lavoro - pag. 9
- Responsabilità civile - Risarcimento Danni - pag. 10
- Obbligazioni e Contratti - pag. 10

sldm STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

FOCUS

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA ANCORA UNA VOLTA IL JOBS ACT: STOP AL LIMITE DI 6 MENSILITA' PER I LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI COMMINATI DALLE PICCOLE IMPRESE

La Corte costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, **nella parte in cui limita a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto l'indennità risarcitoria spettante in caso di licenziamento illegittimo** posto in essere da un Datore di Lavoro con meno di 16 dipendenti presso un'unità produttiva o nell'ambito di un Comune e che comunque non occupino più di 60 dipendenti (c.d. imprese sottosoglia).

Questi i punti cardine della sentenza.

- **Il ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore a causa di un licenziamento illegittimo può essere delimitato, ma non sacrificato**, neppure in nome dell'esigenza di prevedibilità e di contenimento dei costi. Imporre un tetto massimo di sei mensilità, non superabile nemmeno in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, comprime eccessivamente l'ammontare dell'indennità in favore del Lavoratore illegittimamente licenziato.

- **Non viola i principi costituzionali la previsione del dimezzamento della forbice da 6 a 36 mensilità** prevista dal d.lgs. 23/2015 (artt. 3, 4 e 6) in quanto sufficientemente ampia e flessibile e consente al Giudice di tenere conto, nella prospettiva di un congruo ristoro e di una efficace deterrenza, della specificità di ogni singola vicenda e del giusto equilibrio dei diversi interessi in gioco, quali la tutela del lavoratore contro i licenziamenti ingiustificati, da un lato, e l'esigenza di non gravare di costi eccessivi i piccoli datori di lavoro, dall'altro lato.

- **Il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l'esclusivo indice rivelatore** della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori, altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio.

Nell'attesa che il Legislatore raccolga l'invito della Consulta (oltre che degli esperti di diritto del lavoro) e metta mano alla disciplina dei licenziamenti - che allo stato è confusa oltre che fuori dal tempo - quali sono gli scenari in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese sottosoglia?

Lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR in base ad una serie di elementi fra i quali il numero di addetti, l'andamento aziendale, l'anzianità di servizio, il comportamento e le condizioni delle parti.

Lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015: (art. 8 della L. 604/66) indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità se il Lavoratore ha una anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità se il lavoratore ha una anzianità superiore ai venti anni, a condizione che il Datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti, ma meno di sessanta.

Resta fermo il fatto che, **in caso di licenziamento nullo**, il Lavoratore avrà sempre diritto alla **reintegrazione in servizio ed al risarcimento del danno** (art. 18 comma 1 L. 300/70 per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2025 e art. 2 d.lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015).

FOCUS DI DIRITTO TEDESCO

A cura di Mario Prudentino
Studio Legale
Prudentino & Rhein
Amburgo - Germania

E' LEGITTIMA LA RINUNCIA ALLE FERIE CONTENUTA IN UN ACCORDO DI CONCILIAZIONE?

Il punto di partenza della decisione della BAG è il caso di un dipendente che è stato impiegato come direttore di stabilimento per quasi quattro anni. Nel 2023, il lavoratore si è ammalato ininterrottamente all'inizio dell'anno fino alla cessazione del rapporto di lavoro nell'aprile 2023, motivo per cui non ha potuto usufruire delle ferie da quell'anno. Il rapporto di lavoro tra le parti è stato risolto con una transazione giudiziaria. Le parti hanno concordato una liquidazione di 10.000 euro e il licenziamento da parte del datore di lavoro. Una clausola dell'accordo stabiliva: "I diritti alle ferie sono concessi in natura". Nello scambio di opinioni tra gli avvocati che ha preceduto la transazione, l'avvocato del lavoratore aveva espressamente sottolineato che non è possibile rinunciare al diritto alle ferie minime previste dalla legge. Con riserva di agire in tal senso, il dipendente ha accettato l'accordo. Poco sorprende quindi l'opinione della Cassazione in riguardo: cosa succede, se un lavoratore nell'ambito di una transazione rinuncia alle ferie dovute per legge? Risposta della Cassazione: nulla. La decisione è scolpita in pietra? No, solo che una transazione sulle ferie segue altre modalità, nel caso in questione non rispettate.

STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

PRIVACY

PROVVEDIMENTO N. 288/2025
VIETATO L'UTILIZZO AI FINI DISCIPLINARI
DI CONTENUTI ESTRATTI DA SOCIAL NETWORK E DA CHAT PRIVATE

Il Garante ha inflitto una pesante sanzione da 420.000 euro ad una azienda che aveva utilizzato contenuti estratti dal profilo Facebook e da chat private su Messenger e Whatsapp di una Lavoratrice per avviare un procedimento disciplinare ai danni della stessa, culminato con un licenziamento.

Tra i contenuti utilizzati dal Datore di lavoro vi erano scambi di opinione avvenuti in contesti estranei al rapporto di lavoro che erano stati trasmessi al Datore di Lavoro attraverso screenshot da alcuni colleghi che erano anche "amici" su Facebook della Lavoratrice e membri delle conversazioni su Messenger e Whatsapp.

La Lavoratrice ha presentato reclamo all'Autorità Garante, ritenendo che la Datrice di Lavoro avesse trattato in modo illecito i suoi dati personali.

Il Garante ha sottolineato che, **una volta accertato il carattere privato delle conversazioni e dei commenti, pubblicati peraltro in ambienti digitali ad accesso limitato, la società avrebbe dovuto astenersi dal farne uso** vista la palese violazione dei principi posti alla base del trattamento di dati personali (liceità, soddisfatta da un'idonea base giuridica, finalità determinata, esplicita e legittima e minimizzazione dei dati che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario).

A supporto di tali argomentazioni, il Garante richiama a sentenza n. 21107/2014 della Corte di Cassazione che aveva sancito che *"deve riconoscersi il dato oggettivo dell'acquisizione d'informazioni attinenti [al] dipendente, di per sé sufficiente a rendere configurabile un trattamento di dati [...], le cui modalità ed i cui limiti devono essere ricostruiti avendo riguardo alla gestione del rapporto di lavoro, cui è indiscutibilmente preordinata l'adozione di provvedimenti disciplinari"*; - *"l'immissione di alcuni dei propri dati personali in rete, pur lasciando presumere la volontà dell'interessato di permetterne l'utilizzazione in vista degli obiettivi per cui gli stessi sono stati posti a disposizione del pubblico, non consente tuttavia di ritenere che quel consenso sia stato implicitamente prestato anche in funzione di qualsiasi altro trattamento. L'utilizzazione dei dati diffusi per finalità diverse da quella per cui ne è stata consentita la divulgazione costituisce d'altronde un'eventualità già presa in considerazione da questa Corte ..."*.

La prova acquisita illecitamente, in violazione di un diritto costituzionalmente protetto alla riservatezza nella corrispondenza privata, conclude il Garante, è essa stessa un fatto illecito.

LEGGI

LEGGE 18 LUGLIO 2025, N. 106
RAFFORZATI I DIRITTI PER I LAVORATORI
AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE, INVALIDANTI E CRONICHE

Nella Gazzetta Ufficiale, n. 171 del 25.07.2025 è stata pubblicata la **Legge 18 luglio 2025 n. 106** recante *"Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"*.

Entrata in vigore: 9 agosto 2025

A chi si applica: Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche *"in fase attiva o in follow-up precoce"*, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% o dipendente con figli minorenni affetti dalle medesime malattie e condizioni di invalidità.

Chi certifica le patologie invalidanti: Medici operanti in strutture pubbliche o private, a partire dal Medico di base.

Cosa prevede:

- **Congedo di 24 mesi**, continuativo o frazionato, decorrenti dall'esaurimento di altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti a qualsiasi titolo. Durante il congedo il dipendente conserva il posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e non può svolgere un'altra attività lavorativa. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma è riconosciuta la facoltà all'interessato di riscattare i periodi di congedo non coperti da contribuzione la normativa vigente. Sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. (Art. 1, comma 1).
- **Permessi visite mediche dipendenti e figli**. A decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono riconosciute 10 ore annue di permesso, coperti da indennità economica e copertura previdenziale figurativa, per lo svolgimento di visite, esami strumentali analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria, pubblica o privata, accreditata. (Art. 2)
- **Priorità per il lavoro agile**. Decorso il periodo di congedo biennale, al lavoratore dipendente viene riconosciuto, ove la prestazione lo consenta, il diritto ad accedere prioritariamente al lavoro agile. (Art. 1, comma 4).
- **Sospensione dell'attività per il lavoratore autonomo**. I lavoratori autonomi, professionisti e occasionali, potranno sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. (Art. 1, comma 3).

sldm STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI

PRASSI

BANCA D'ITALIA:
NOTA N. 1284256/25 DEL 24 GIUGNO 2025

La Banca d'Italia, con tale nota, ha chiarito **a partire dalla data contabile di giugno 2025, dovranno essere oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche scoperti (sconfinamenti) di conto corrente c.d. "non affidati" purché superino le soglie previste per la segnalazione** (di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991 prevista per i conti correnti affidati).

Per conto corrente non affidato si intende il conto corrente che non disponga di una linea di credito formalmente concessa dall'istituto di credito. Anche se tali conti correnti permettono ai clienti della banca di utilizzare solo il saldo disponibile, vi sono pagamenti che comportano un addebito irrevocabile sul conto corrente, anche in assenza di disponibilità, che non possono essere respinti o stornati dalla banca (per esempio: addebito di carte di credito, imposte di bollo, competenze ecc...) e che generano sconfinamento.

Tale modifica verrà formalmente integrata nel prossimo aggiornamento della Circolare n. 139/1991, ma, visti la rilevanza delle informazioni che confluiscono nella Centrale dei Rischi ed i possibili impatti sulla clientela, gli intermediari finanziari sono tenuti a informare circa il contenuto della nota di Banca d'Italia i clienti interessati, alla prima occasione utile e secondo le modalità previste dall'art. 119 del T.U.B..

TRIBUNALE DI ROMA, 19 GIUGNO 2025
CIRCOLARE GENERALE SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E SUGLI ADEMPIMENTI FUNZIONALI NELLE PROCEDURE FALLIMENTARI E NELLE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI

Il Tribunale di Roma, con la circolare generale del 19 giugno 2025, in sostituzione della precedente (n. 48/2025), riassume i principali obblighi a cui sono tenuti i curatori nell'esercizio del loro ufficio per le procedure fallimentari e di liquidazione giudiziale, disciplinando il registro informatico, gli obblighi gestionali, il programma di liquidazione ed i rendiconti, le modalità di segretazione degli atti, di ricostruzione del patrimonio, di elaborazione delle relazioni iniziali e periodiche e di richiesta di liquidazione dei compensi.

TRIBUNALE DI MILANO, GIUGNO 2025: LINEE GUIDA SEPARAZIONE O DIVORZIO SPESE STRAORDINARIE PER FIGLI, CON ESTENSIONE AI FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI E DISABILI

Le linee guida del Tribunale di Milano, aggiornate al giugno 2025 in collaborazione con la Corte d'Appello, l'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia Civile, definiscono le modalità di gestione delle spese straordinarie per i figli in caso di separazione o divorzio, ampliandole – anche mediante procedure di consenso e di rimborso - ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti e a quelli portatori di disabilità. Per spese straordinarie si intendono quelle che si caratterizzano per almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità economica o voluttuarietà (vale a dire, non essenzialità); tali spese non rientrano nell'assegno di mantenimento e devono essere ripartite tra i genitori secondo percentuali concordate oppure stabilite dal Giudice.
In particolare, con riferimento ai figli con disabilità, le nuove linee guida prevedono varie spese documentate che non richiedono il consenso preventivo, tra cui: beni e servizi per prevenzione, cura o riabilitazione prescritti o urgenti, alimenti e integratori specifici, abbigliamento e calzature su misura, presidi per la deambulazione, assistenza domiciliare, partecipazione ad attività sportive o culturali, frequenza di centri diurni, veicoli modificati, costi di patente, bollo e assicurazione per tali veicoli, cani guida.

SENTENZE

DIRITTO ASSICURATIVO

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 17 giugno 2025, n. 16213

R.C.A. – indennizzo del terzo danneggiato da parte dell'assicuratore e diritto al rimborso nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile

L'assicuratore della responsabilità civile automobilistica che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma terzo, c.c.

DIRITTO CONDOMINIALE

Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza, 18 giugno 2025, n. 16435

Spese della comunione e del condominio – responsabilità per danni da cose in custodia (danni derivanti dalla precedente cattiva gestione delle parti comuni)

L'acquirente di una unità immobiliare condominiale non è gravato degli obblighi risarcitori derivanti da fatti dannosi verificatisi prima del suo acquisto. I danni derivanti dalla cattiva gestione delle parti comuni devono essere risarciti dal proprietario dell'unità immobiliare al momento del verificarsi dell'evento dannoso.

DIRITTO BANCARIO

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 12 GIUGNO 2025, N. 15684

Conto corrente bancaria con apertura di credito – requisiti per criterio di imputazione del pagamento degli interessi ex art. 1194 comma 2 c.p.c.

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

REAL ESTATE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA, 21 GIUGNO 2025, N. 16643

Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa -valutazione della corretta dichiarazione catastale

La correttezza della dichiarazione catastale ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa deve essere valutata alla luce della situazione catastale esistente al momento del rogito. Eventuali riclassificazioni postume dell'immobile non possono inficiare la legittimità della dichiarazione resa dal contribuente basata sulla situazione vigente in quel momento.

FALLIMENTARE

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA, 21 GIUGNO 2025, N. 16628

Opposizione allo stato passivo fallimentare – onere di produzione documentale sul ricorrente e decadenza

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intende avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, L.Fall. La loro inosservanza è rilevabile d'ufficio, inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti e non può essere sanata tramite la concessione di un termine ulteriore per la produzione di documenti nuovi.

LAVORO

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA, 21 LUGLIO 2025, N. 115

Congedo di paternità alle coppie di madri

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva la seconda madre dal congedo di paternità, ritenendola una disparità di trattamento ingiustificata.

Questa decisione equipara di fatto i diritti delle coppie omogenitoriali femminili a quelli delle coppie eterosessuali nei primi mesi di vita del bambino, assicurando a entrambe le mamme la possibilità di stare vicino al neonato, quindi al proprio figlio, nei giorni subito successivi alla nascita.

I giudici costituzionali hanno sancito che l'orientamento sessuale *"non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di tale responsabilità"* genitoriale; ciò che conta è l'interesse del bambino, il quale ha diritto a godere della presenza e della cura di entrambi i genitori nei primi mesi di vita.

Inps e Datori di Lavoro si dovranno adeguare a questo intervento nella politica di gestione del personale

CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA, 8 LUGLIO 2025, N. 103

Sanzioni per mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali fino a € 10.000 annui. Promosso il DL 48/2023

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 c. 1-bis DL 463/83, come modificato dall'art. 23 c. 1 DL 48/2023 (DL Lavoro), secondo cui il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, entro la soglia di € 10.000 annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1,5 a 4 volte l'importo omesso.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che **il contrasto all'evasione contributiva possa giustificare una sanzione severa e la misura introdotta dal DL 48/2023 appare proporzionata alla gravità della condotta e al grado di protezione concesso ai lavoratori quali parte debole del rapporto di lavoro** e che non incide sul giudizio di ragionevolezza il fatto che, ove l'omesso versamento costituisca reato e la pena detentiva sia convertita in pena pecuniaria, il relativo importo possa essere inferiore a quello della sanzione amministrativa, in quanto la responsabilità penale è sempre più afflittiva rispetto ad una mera sanzione amministrativa.

RESPONSABILITÀ CIVILE
RISARCIMENTO DANNI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA, 18 GIUGNO 2025, N. 16381

Risarcimento del danno – onere della prova sul danneggiato (danno evento e danno conseguenza)

In un giudizio di risarcimento del danno, è onere del danneggiato fornire la prova del danno concreto subito e dell'interesse al ripristino dello stato dei luoghi. Il danno evento non comporta automaticamente la risarcibilità se il danno conseguenza non è sufficientemente provato.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA, 25 GIUGNO 2025, N. 17149

Collegamento negoziale ed interpretazione della volontà delle parti – requisiti per censura in sede di legittimità

In tema di collegamento negoziale, l'accertamento della volontà delle parti relativa al contenuto del negozio contrattuale costituisce una indagine di fatto, affidata al giudice di merito. Tale accertamento è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c..

Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a newsletter@sldm.it

Grazie per l'attenzione